



Consiglio Regionale della Campania

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0015494/U Data: 04/08/2016 13:13
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della I e II
Commissione Consiliare Permanente e

Ai Consiglieri Regionali

U.D. Studi Legislativi e
Servizio Documentazione

S E D E

Oggetto: Proposta di legge “Responsabilità amministrativa e prevenzione della corruzione delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridiche, in Regione Campania.” Reg. Gen. n. 331

Ad iniziativa dei Consiglieri Zinzi, Mortaruolo, Maraio, Di Scala.
Depositata in data 29 luglio 2016

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

ASSEGNA

il provvedimento in oggetto a:

I Commissione Consiliare Permanente per l'esame;

II Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli 04 AGU. 2016

d'ordine del Presidente
Il Direttore Generale Attività Legislativa
Avv. Magda Fabbrocini



Consiglio Regionale della Campania

PROPOSTA DI LEGGE: "RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI ANCHE PRIVE DI PERSONALITÀ GIURIDICA IN REGIONE CAMPANIA."

Il Consigliere

Avv. Gianpiero Zinzi

Francesco Martomuto [PD] / [Signature]
Vincenzo (C.C. - PSI-DV.)
Lele Beale (F.I.)

ATTIVITÀ LEG. VA

REG. GEN. N. 33 ~~4~~



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE

La presente proposta di legge si compone di dodici articoli predisposti al fine di adeguare alle disposizioni di cui al Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, l'attività di tutti i soggetti, con o senza personalità giuridica, che interagiscono con la Regione per l'erogazione di servizi e prestazioni di utilità pubblica.

In sintesi si propone l'adozione di una legge regionale che estende l'obbligo di adottare i Modelli Organizzativi, di cui al D.Lgs n. 231 del 2001, agli enti privati e pubblici economici, dipendenti e strumentali della Regione, ai consorzi, alle agenzie e le aziende regionali, alle società controllate e partecipate dalla Regione, ai Geie, nonché alle imprese operanti in regime di convenzione con la Regione e a tutti i soggetti che si propongono per la concessione di finanziamenti, o per divenire affidatari di contratti di servizi e forniture di beni.

Scopo precipuo della proposta è introdurre, anche in ambito regionale, una disciplina orientata a favorire e diffondere negli enti ed organismi strumentali regionali e nelle società che operano in convenzione con la Regione Campania una rinnovata cultura della cd. "legalità preventiva".

Informare la *policy* aziendale a principi di legalità preventiva, accresce (ed aumenterà prospetticamente) il vantaggio competitivo dell'ente.

Il sistema di *compliance* declinato dal D.Lgs. 231/2001 dovrà essere rivolto, nel rispetto dei principi di efficacia, specificità e attualità, all'implementazione di strumenti operativi di governo sussidiario.

Adeguarsi al sistema significa ricondurre la gestione delle società in un contesto informato a valori squisitamente etici.

Inoltre, l'approvazione della proposta accentuerà la progressiva tendenza a consentire l'accesso a vantaggi economici pubblici alle sole imprese che si adeguano al modello organizzativo previsto ex D.Lgs. 231/01.

Con l'approvazione della presente proposta di legge, la Regione Campania si candida, quindi, ad ruolo di assoluta primogenitura nella lotta contro i reati e in particolare contro la corruzione.

Assumendo, infatti, ferma e decisa posizione nei confronti degli amministratori e dei soggetti apicali di vertice di propri enti dipendenti e strumentali, dei consorzi, delle agenzie ed aziende regionali, nonché delle società controllate e partecipate dalla Regione che, con il loro comportamento illecito, possono mettere in pericolo l'investimento di fondi pubblici e risorse, si realizza materialmente la tutela della collettività.

Infatti, il patrimonio pubblico dovrà essere gestito nella piena legalità, eticità e trasparenza introducendo principi di rigore e sistematicità nella *governance* degli enti regionali.



Consiglio Regionale della Campania

Infine, l'approvazione della presente proposta di legge favorirà il superamento della condizione penalizzante cui sono oggi sottoposte le imprese più virtuose sempre ossequiose dei dettami etici.

Per cui, oltre a contrastare concretamente attività economiche esercitate in dispregio delle leggi e a rendere più efficaci le norme anticorruzione, l'approvazione del presente testo innescherà un sistema premiante verso i soggetti più rispettosi della presente normativa.

Se fino ad oggi l'interesse delle aziende ad adeguarsi al Decreto Legislativo 231/2001 si è sempre posto in termini utilitaristici nel tentativo di bilanciare i costi, non esigui, della conformazione al "*Modello Organizzativo*" con i benefici economici conseguibili in virtù dell'adozione del medesimo, con l'approvazione dell'iniziativa, la *policy* aziendale, improntata su principi di legalità preventiva, non rappresenterà più una opzione facoltativa o una mera opportunità ma una esigenza di sicura utilità.

Infatti, oltre all'efficacia esimente prodotta dall'adeguamento al D.Lgs. 231/01, l'approvazione della proposta produrrà benefici indiretti a medio-lungo termine utili all'immagine societaria, nonché alla tutela di azionisti e soci, e consentirà, altresì, agli imprenditori virtuosi di poter accedere ad un contesto concorrenziale più esclusivo e sicuramente meno "contaminato".

Inoltre, la proposta consente di estendere l'applicazione del Decreto Legislativo n. 231 dell'8/06/2001, ai soggetti gestori di servizi formativi e di attività sociali e sociosanitarie in modo da produrre un ulteriore momento di garanzia di efficienza, efficacia e trasparenza sia della Regione che dell'ente accreditato.

Evidentemente le novità legislative contemplate dal presente dettame normativo, completano, in maniera armonica ed esaustiva, un quadro sistemico sicuramente avanzato.

Ulteriore elemento caratterizzante l'originalità della proposta è riscontrabile nei regimi sanzionatorio e premiale.

Si contempla, infatti, per i soggetti non puntuali, la sospensione delle erogazioni di contributi, trasferimenti, risorse a qualsiasi titolo erogati dalla Regione fino alla effettiva adozione di tali modelli, nonché, per gli enti completamente inottemperanti, anche, la revoca delle erogazioni già concesse.

Viceversa, per i soggetti virtuosi si prevede un meccanismo premiale che rappresenta un sicuro *unicum* nel panorama delle legislazioni regionali.

Infine, la Giunta Regionale con apposito regolamento stabilirà annualmente i criteri e l'entità del fondo per la concessione del contributo.



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE FINANZIARIA

La presente proposta di legge non comporta aggravio finanziario a carico del bilancio Regionale per l'anno 2016, è attuata, nell'immediato con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La Giunta Regionale predispone una relazione per indicare necessità finanziarie per l'attuazione completa ed ottimale delle presente legge.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 1
(Oggetto)

La Regione Campania, nell'ambito delle proprie competenze, nel rispetto dei principi della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento nazionale e comunitario e dagli obblighi internazionali, con la presente legge disciplina gli oneri cui sono tenuti tutti i soggetti, che erogano prestazioni e servizi di utilità pubblica, al rispetto ed all'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art.11 della Legge 29 settembre 2000, n.300"

Deu

M. Cap...



Consiglio Regionale della Campania

Art. 2
(Finalità)

La Regione Campania, riconosce l'importanza dei principi di legalità, di trasparenza, di professionalità, di lealtà, quale dotazione necessaria degli enti e dell'impresa che operano con essa oppure che aspirano a divenire affidatari dell'espletamento di forniture di beni, servizi, e destinatari di finanziamenti pubblici.

Le disposizioni della presente legge assicurano che le forniture di beni e servizi siano erogati tramite contratti stipulati con enti ed imprese che diano garanzia di legalità, di serietà, di efficienza, di efficacia e di trasparenza.

Le disposizioni della presente legge sostengono gli enti e le imprese che attuano gli strumenti previsti negli articoli 6 e 7 del D.Lgs n.231 del 2001 per prevenire fenomeni corruttivi e per favorire l'impiego eticamente più responsabile e più appropriato delle risorse pubbliche.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 3
(Soggetti e ambito di applicazione)

Le disposizioni della presente legge si applicano a:

- a. enti pubblici e privati economici dipendenti e strumentali della Regione;
- b. società controllate dalla Regione Campania;
- c. società partecipate dalla Regione Campania;
- d. consorzi, agenzie, ASL e aziende regionali della Campania che erogano servizi pubblici;
- e. enti privati che esercitano un servizio pubblico tramite convenzione, concessione;
- f. soggetti privi del requisito della personalità giuridica ovvero gruppi europei di interesse economico (GEIE), imprese e reti d'impresе, associazioni non riconosciute;
- g. fondazioni costituite dalla Regione Campania;
- h. organismi ed enti no-profit

Le disposizioni della presente legge non si applicano agli Enti pubblici territoriali, agli enti pubblici non economici e agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

La Giunta Regionale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, provvede a deliberare un regolamento attuativo, per stabilire i criteri di accertamento, di abilitazione e di riconoscimento dei soggetti interessati ad instaurare un rapporto negoziale con la Regione Campania. I criteri sono fissati in relazione alla natura dell'attività svolta, alla dimensione dell'organizzazione dei soggetti interessati ed ai corrispettivi oggetto di contratto, di convenzione, di concessione e di finanziamento pubblico.

Qu

Im

[Signature]

[Signature]



Consiglio Regionale della Campania

Art. 4

(Adozione del modello di organizzazione, di gestione e di controllo)

La Regione Campania obbliga i soggetti destinatari previsti all'articolo 3 della presente legge a dotarsi di un modello di organizzazione, di gestione e di controllo previsto dall'articolo 6 del D.Lgs. n.231 del 2001.

Il Modello di organizzazione, di gestione e di controllo prevede:

- a. l'individuazione delle aree a maggior rischio di compimento di reati;
- b. la previsione di idonee procedure per la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente nell'attività sensibili alla commissione di reati;
- c. l'adozione di modalità di gestione delle risorse economiche idonee ad impedire la commissione di reati;
- d. l'istituzione di un organismo di vigilanza (OdV) deputato alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del modello di organizzazione e di gestione;
- e. la previsione di un appropriato sistema di trasmissione delle informazioni all'organismo di vigilanza;
- f. la previsione di adeguate forme di controllo sull'operato dell'organismo di vigilanza.

L'adozione del modello è condizione necessaria per partecipare alle nuove procedure di affidamento dei contratti di servizi e di forniture di beni, in regime di convenzione e di concessione con la Regione.

L'adozione del modello è condizione necessaria per la richiesta di finanziamenti pubblici.



Consiglio Regionale della Campania

Art.5
(Comunicazioni)

I soggetti, previsti all'articolo 3, inoltrano formale comunicazione ai competenti uffici della Regione Campania di adozione del modello previsto all'articolo 6 del D.Lgs. n. 231 del 2001 e dell'atto di nomina dell'Organismo di Vigilanza.

Deel.
in
libri



Consiglio Regionale della Campania

Art.6
(Vigilanza)

L'Organismo di Vigilanza, previsti all'articolo 4, inoltra ai competenti Dipartimenti della Regione Campania una relazione annuale sulle attività svolte.

I Dipartimenti regionali esercitano la vigilanza sui soggetti destinatari previsti all'articolo 3 e verificano il rispetto di quanto previsto al precedente comma 1.

Dei

Im *pl*

Ab



Consiglio Regionale della Campania

Art.7
(Sanzioni)

Il mancato adeguamento al modello previsto dall'articolo 6 del D.Lgs. n.231 del 2001 comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, disciplinari e la sospensione o la revoca delle erogazioni di contributi, di risorse a qualsiasi titolo concessi dalla Regione.

Deul

Im *part*

Abat



Consiglio Regionale della Campania

Art.8
(Disposizioni premiali)

La Regione Campania per incentivare l'adozione del modello previsto dall'articolo 6 del D.Lgs. n.231 del 2001, nel rispetto delle proprie competenze, eroga un contributo premiale a fondo perduto che non supera il 50% del costo sostenuto dagli enti per l'adozione del modello di organizzazione, di gestione e di controllo.

La Giunta Regionale stabilisce annualmente l'entità del fondo per la concessione del contributo, previsto al comma 1, ed i criteri di concessione e di erogazione.



Consiglio Regionale della Campania

Art.9

(Termine per adozione del Modello Organizzativo)

Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti previsti dall'articolo 3 adottano modelli di organizzazione, di gestione e controllo di cui all'articolo 6 del D. Lgs. n. 231/2001.

Dei
Mr. [Signature]
[Signature]



Consiglio Regionale della Campania

Art.10
(Norma transitoria)

Gli enti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, operano con la Regione Campania, in qualità di erogatori di servizi e fornitori di beni, con il contratto in corso di esecuzione, hanno l'onere di dimostrare di aver deliberato l'adozione del modello previsto dall'articolo 6 del D.Lgs n.231 del 2001 entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.



Consiglio Regionale della Campania

Art.11
(Sessione annuale)

Il Consiglio Regionale, con cadenza annuale, dedica una seduta monotematica sul tema della responsabilità amministrativa degli enti e della prevenzione dei fenomeni corruttivi per la discussione delle relazioni inviate dagli organismi di vigilanza ai competenti Dipartimenti regionali previste dall'articolo 6.

Deef.

*Jan [unclear]
[unclear]*



Consiglio Regionale della Campania

Art.12
(Norme finali)

La Giunta Regionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, con atto di indirizzo procede a disciplinare le modalità necessarie all'attuazione della presente legge.

La presente legge è in vigore il giorno successivo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque competa di osservarla e farla osservare come legge della Regione Campania.

[Handwritten signatures]